



Dipartimento II - Viabilità e mobilità
Servizio 1 - Gestione amministrativa - DPT0201
e-mail:s.orlandi@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P1803 del
23/05/2023

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento

dott. sergio verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VN 21 0043 - CUP: F37H20003550001 MONTEROTONDO ed altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato. Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e riattivazione presidi idraulici. CIG: 982585580D. Presa d'atto del progetto esecutivo - approvazione del metodo di gara - importo spesa € 250.000,00 (iva e somme a disposizione incluse) - Determinazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D.lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Orlandi Stefano



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05/10/2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011" successivamente integrata con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 60 del 29/09/2022;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 - 2025";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 recante "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 - 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 - 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023. Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023-2025";

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 23 del 22/05/2023 recante "Rendiconto della gestione 2022 - Approvazione";

l'art. 1, comma 1076, della legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), disponeva, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città Metropolitane ed autorizzava, a tal fine, la spesa di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

il decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato in ossequio a quanto previsto dalla legge di cui al cpv che precede, destinava al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia la somma complessiva di 1.620 milioni di euro, ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018 e in euro 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;



l'Allegato 3 al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 definiva il piano di riparto delle risorse e prevedeva l'assegnazione alla Città metropolitana di Roma Capitale dell'importo complessivo di € 54.098.553,56, di cui € 4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

l'art. 1 comma 62 della legge 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020) e l'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con L. 28 febbraio 2020, n. 8 modificavano l'art. 1, comma 1076 della legge 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018) e destinavano ulteriori risorse sulle annualità dal 2020 al 2034 per il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane rispetto a quelle assegnate dalla legge di Bilancio 2018;

vista l'attuale stesura dell'art. 1, co. 1078 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 come da ultimo modificato ad opera dell'art. 35 del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito in Legge 28/02/2020 n. 8, che prevede che la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 da parte delle Province e della Città Metropolitane debba essere effettuata entro il 31.12.2020 per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019 ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023;

visto il DM. MIT n. 123 del 19.3.2020, che a tal fine destinava l'ulteriore somma di 995 milioni di Euro, di cui 60 milioni per l'anno 2020, 110 milioni per l'anno 2021 e 275 milioni per gli anni dal 2020 al 2024, al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;

visto in particolare l'art. 3 del D.M. n. 123/2020 con il quale veniva approvato il Piano di riparto contenuto nell'Allegato 3 al medesimo decreto destinando alla CMRC la somma complessiva di € 33.315.688,68 di cui € 2.021.046,55 nel 2020, € 3.705.252,02 nel 2021 ed € 9.263.130,04 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

visto, altresì, l'art. 5 del menzionato D.M. 123 ai sensi del quale, sulla base del predetto piano di riparto di cui all'Allegato 3 al D.M., a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso è stato assunto l'impegno pluriennale delle risorse e che le risorse medesime sono state trasferite alle province e alle C.M. interamente per ciascuna annualità secondo il piano di riparto dopo l'approvazione dei programmi articolati per ciascuna annualità di finanziamento entro il 30 giugno di ogni anno;

atteso che il comma 3 del predetto art. 5 testualmente recita: "[...] "Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quadriennale 2021-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020.";

che ai sensi del successivo comma 4 del mentovato art. 5 " Il programma quadriennale è considerato autorizzato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma.";

visto, altresì, l'art. 6 del D.M. 123/2020 che stabilisce "Con riferimento al decreto ministeriale n. 49/2018 le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";



che con delibera del Consiglio Metropolitan n. 62 del 29.10.2020 è stato approvato il programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale da finanziare con le risorse destinate dal menzionato Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020 (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) nel quale risulta inserito per l'annualità 2022, tra gli altri, l'intervento: " CIA VN 21 0043. MONTEROTONDO ed altri - S.P. Monterotondo - Castelchiodato. Lavori di rifacimento pavimentazione stradale a tratti, ripristino presidi idraulici, sostituzione guardrail, rifacimento segnaletica e riattivazione presidi idraulici;

che con nota inviata a mezzo PEC del 30.10.2020, a firma dell'allora Direttore del Dipartimento VII (ora Dipartimento II) Ing. Giampiero Orsini, si è provveduto alla trasmissione alla Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del Programma quadriennale 2021-2024 degli interventi di manutenzione della rete viaria di Città Metropolitana di Roma Capitale provvedendo contestualmente alla compilazione delle schede descrittive degli interventi attraverso l'utilizzo dell'applicativo dedicato;

che con decreto del Sindaco Metropolitan n. 58 del 21.5.2021 veniva stabilito di approvare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi dell'annualità 2022 trasfusi nell'annualità 2023, tra cui risulta inserito l'intervento di cui trattasi ";

che con determinazione dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II RU 1599 del 08.06.2022 veniva stabilito di accertare sul bilancio 2022 la somma di € 9.263.130,04 relativa al Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città metropolitane, in premessa elencati, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) n. 123 del 19 marzo 2020, annualità 2022, imputandola al Titolo 4 Risorsa 4300 Categoria 0 Capitolo 402024 (TRAMIT), art. 2 Cdr 9210 Cdc dir0201 (sospeso d'incasso n. 6994 del 18.5.2022);

che il RUP dell'intervento in parola è l'Arch. Nohemy Quintero, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento II R.U. n. 1607 del 18 maggio 2023;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [...]";

che con nota a firma del Dirigente del Servizio n. 2 del Dipartimento II veniva trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 250.000,00;



preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Computo metrico estimativo e incidenza manodopera;
- Elenco prezzi;
- C.S.A. Schema di contratto e norme tecniche;
- Planimetria;
- Computo metrico stima costi sicurezza;
- Validazione;
- Verbale di verifica;

visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 250.000,00 ripartito come segue:

A. Lavori a misura	195.764,25 €
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia)	2.655,36 €
A2. di cui anticipazioni di denaro	2.500,00 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,26 €
C. Costi della manodopera	21.461,38 €
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1-A2)	190.608,89 €
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	200.764,51 €
E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. (80% € 2.891,01) (20% € 722,75)	3.613,76 €
E1. Economia Fondo per funzioni tecniche (0,2%)	401,53 €
F. IVA 22%	44.168,19 €



G. Spese tecniche, indagini e consulenza tecnica	-
H. Imprevisti	1.052,01 €
I. Totale somme a disposizione (E+E1+F+G+H)	49.235,49 €
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)	250.000,00 €

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]";

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: "1. Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. a) ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;

2. b) restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici[..]";

visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) del D.Lgs. n. 50/2016 nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato: "[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; è stata verificata la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati[..]";



vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP, Geom. Nohemy Quintero, a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell' art.17 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

visto l'art. 49 della L. 108/2021 recante "Modifiche alla disciplina del subappalto" ed in particolare il comma 2 dello stesso che recita: Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

visto l'art. 53 del Capitolato Speciale d'Appalto, ed in particolare il punto 3 dello stesso nel quale viene specificato che "L'aggiudicatario dovrà eseguire in proprio le prestazioni o le lavorazioni indicate all'art. 7 del presente capitolato per una quota pari almeno al 60% dell'importo della categoria prevalente OG3;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...]"

Visto, altresì, il comma 2 del predetto art. 1 della Legge n. 120/2020 emendato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 ai sensi del quale: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: [...] b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (...)di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro [...]";

Visto l'art. 63 del D.Lgs 50/2016 "Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara";

Atteso, pertanto, che, per l'affidamento dei predetti lavori, è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.764,51 (di cui € 21.461,38 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs.



50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 2.655,36 per operai in economia e rimborso a fatture non soggetti a ribasso , ed € 5.000,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 1 della L. 120/2020 "Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 3 del D.Lgs.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

che il RUP ha stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG 3 " - classifica II fino ad euro 250.000,00 + 20%;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139... [...]";

considerato che l'appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali e prestazionali in considerazione della volontà di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del lavoro;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";



atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro 250.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	1.124,28	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	244.932,70	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		



Es. finanziario	2023	
Importo	2.891,01	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma	5	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039 /18	MANVIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE - MP1005
CDR	DPT0201	DPT0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA VIABILITÀ
CCA		
Es. finanziario	2023	
Importo	1.052,01	
N. Movimento		

Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dal RUP e dal progettista/direttore dei lavori del Servizio n. 2 del Dipartimento II, Area 2 Sezione 3, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e validato dal medesimo RUP, relativo



all'intervento descritto in oggetto, per un importo complessivo di € 250.000,00 così ripartito:

A. Lavori a misura	195.764,25 €
A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia)	2.655,36 €
A2. di cui anticipazioni di denaro	2.500,00 €
B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso	5.000,26 €
C. Costi della manodopera	21.461,38 €
D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1-A2)	190.608,89 €
D2. Totale somme a base di gara (A+B)	200.764,51 €
E. Incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 ripartiti come segue	4.015,29 €
E1. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2% (1,8% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi. (80%)	€ 2.891,01 €
E2 Economia fondo per funzioni tecniche (20% del 1,8%)	€ 722,75 €
E3. Economia Fondo per funzioni tecniche (0,2%)	401,53 €
F. IVA 22%	44.168,19 €
G. Spese tecniche, indagini e consulenza tecnica	-



H. Imprevisti	1.052,01 €
I. Totale somme a disposizione (E+E1+F+G+H)	49.235,49 €
L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)	250.000,00 €

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 200.764,51 (di cui € 21.461,38 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 2.655,36 per operai in economia, € 2.500,00 per anticipazioni di denaro ed € 5.000,26 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica - a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica II per importi fino ad € 250.000,00 + 20% senza categoria scorponabile;

5. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato: "[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; la non necessità di acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati...[..]";

6. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7. di stabilire che la spesa complessiva di € 250.000,00 è da imputare sul Capitolo 202039, articolo 18;

8. di stabilire che la spesa complessiva di € 250.000,00 è imputata come segue:
€ 244.932,70 (creditore/debitore da individuare) € 1.052,01 (imprevisti) € 2.891,01 (fondo per funzioni tecniche 1,8%), € 1.124,28 (diversi);

9. di precisare che l'importo complessivo di € 1.124,28 impegnato in favore di "diversi", è la somma delle seguenti voci del quadro economico:



- Economia Fondo per funzioni tecniche (20% di 1,8);
- Economia fondo per funzioni tecniche (0,2);

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

10. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario.

Di imputare la spesa di euro 250.000,00 come di seguito indicato:

Euro 1.124,28 in favore di DIVERSI C.F . SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	23099	2023	80163

CUP: F37H20003550001
CIA: VN 21 0043

Euro 244.932,70 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	23099	2023	80164

CIG: 982585580D
CUP: F37H20003550001
CIA: VN 21 0043

Euro 2.891,01 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F SEDE , ROMA

Miss	Prog	Tit	MacroAgg	Cap / Art	CDR	N. Obt	Anno	N. Movimento
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	23099	2023	80165

CUP: F37H20003550001
CIA: VN 21 0043

Euro 1.052,01 in favore di IMPREVISTI C.F SEDE , ROMA



Città metropolitana
di Roma Capitale

<i>Miss</i>	<i>Prog</i>	<i>Tit</i>	<i>MacroAgg</i>	<i>Cap / Art</i>	<i>CDR</i>	<i>N. Obt</i>	<i>Anno</i>	<i>N. Movimento</i>
10	5	2	2	202039 / 18	DPT0201	23099	2023	80166

CUP: F37H20003550001

CIA: VN 21 0043



Città metropolitana
di Roma Capitale

Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.